

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEI DIECI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'UDAI

ADOTTATO IN DATA 16 MAGGIO 2014

Art. 1- Indizione delle elezioni.


Le elezioni per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio Direttivo di cui all'art. 9, co. 6, dello Statuto, a tenersi in Bari, sede dell'Associazione Nazionale, sono indette dal Presidente Nazionale in carica, a mezzo di comunicazione scritta (p.e.c. e/o fax e/o *e-mail*) indirizzata ai singoli Presidenti di Sezione, che convoca l'Assemblea dei Componenti il Consiglio Nazionale (c.d. Assemblea dei Presidenti di Sezione) con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alla consultazione elettorale, della composizione della Commissione Elettorale nonché delle ulteriori eventuali precisazioni circa le tempistiche e le modalità delle votazioni.

Ogni Presidente di Sezione a sua volta è tenuto a comunicare ai propri iscritti le formalità e le modalità inerenti le elezioni di cui alla convocazione ricevuta.

Art. 2 - Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i Presidenti delle Sezioni in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto Nazionale e conformi al medesimo.

Ai fini delle prime elezioni a tenersi successivamente all'approvazione del presente regolamento, la *prorogatio* di cui all'art. 13, comma 4, dello Statuto Nazionale, deve intendersi tuttora in essere per quei Presidenti e



quelle Sezioni che alla data di approvazione del presente regolamento non avessero ancora provveduto alle elezioni per il rinnovo del proprio Consiglio Direttivo a termini di Statuto.

Ai fini delle elezioni e delle verifiche a farsi all'uopo, entro e non oltre 40 giorni prima della data delle stesse, ogni Sezione sarà tenuta a trasmettere alla Segreteria Nazionale gli elenchi dei propri iscritti aggiornati alla data di trasmissione.

Per le prime elezioni a tenersi successivamente all'approvazione del presente regolamento, il termine per la trasmissione degli elenchi degli iscritti viene fissato al 30 Maggio 2014.

Per le prime elezioni a tenersi successivamente all'approvazione del presente regolamento, la quota di cui all'art. 9 punto 9 dello Statuto Nazionale viene determinata nella misura forfettaria di € 100,00= (Euro 100/00), a versarsi da parte di ciascuna Sezione alla Tesoreria Nazionale a mezzo assegno non trasferibile ovvero bonifico bancario da intestarsi all'U.D.A.I.- DIREZIONE NAZIONALE, sul c/c 335 in essere presso la B.N.L. di Bari, Agenzia Palazzo di Giustizia (IBAN IT68Y0100504199000000000335); il termine di cui all'art. 7 punto 17 dello Statuto Nazionale per il versamento della stessa viene fissato al 30 Maggio 2014.

I Presidenti avranno diritto ad un solo voto qualsiasi sia il numero degli iscritti alla Sezione.

Art. 3 - Eleggibilità.

Sono eleggibili i Soci delle Sezioni in regola con gli adempimenti previsti

dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento e conformi ai medesimi.

Chi abbia già ricoperto una carica è rieleggibile a termine della normativa di Statuto.

Non è eleggibile:

- chi è sotto processo disciplinare, con incolpazione già formalizzata da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- chi risulti aver riportato condanne penali passate in giudicato salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- chi risulti aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di condanna a sanzioni di natura sostanziale;
- chi ricopre cariche istituzionali apicali (Presidente, Segretario, Tesoriere e/o equipollenti) nell'ambito di organizzazioni e associazioni forensi a carattere nazionale;
- chi ricopre cariche elettive politiche sia Nazionali che locali;
- chi sia partecipe, a qualsiasi titolo, di Organi Direttivi di Partiti Politici operanti sul territorio Nazionale Italiano.

Art. 4 - Commissione elettorale.

Il Presidente della Commissione Elettorale è il Presidente Nazionale.

Qualora lo stesso intenda proporre la propria candidatura, la Commissione Elettorale sarà presieduta dal V. Presidente Vicario Nazionale.



Il Presidente della Commissione Elettorale nomina tra i soci non candidati delle Sezioni in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto Nazionale e conformi al medesimo, tre Scrutatori e un Segretario, il quale redigerà il verbale dell'Assemblea elettiva.

Art. 5 - Presentazione delle candidature.

Ogni socio risultante dall'elenco della propria Sezione che abbia al momento della candidatura e della votazione i requisiti necessari, come da statuto e da regolamento, può presentare la propria candidatura.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione in forma scritta a mezzo deposito di apposita dichiarazione, con contestuale rilascio di relativa attestazione, ovvero comunicazione via PEC (a: udai@pec.it) e/o telefax (a: 080/5746799) della stessa.

Sono prese in considerazione le comunicazioni di candidatura pervenute nel periodo a far data dalla comunicazione di indizione delle elezioni da parte del Presidente fino a 20 giorni prima della data delle votazioni.

La comunicazione della candidatura, sottoscritta dall'interessato e precisante per quali cariche si intende concorrere, deve contenere le generalità del candidato (nome, cognome, data di nascita), i suoi recapiti (telefono, fax, e-mail e p.e.c.), l'indicazione dell'Ordine di appartenenza e della Sezione territoriale U.D.A.I. cui è iscritto nonché attestazione espressa di non vertere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'accettazione o il rifiuto della candidatura sono comunicati dal

Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale agli interessati tramite p.e.c. e/o e-mail e/o fax; eventuali ricorsi vanno presentati entro 5 giorni da tale comunicazione alla Commissione Elettorale, che decide a maggioranza in via definitiva.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature ed all'esito della valutazione di eventuali ricorsi, il Presidente ed il Segretario provvederanno alla redazione dei due elenchi definitivi dei candidati ammessi alla competizione elettorale per la Presidenza e/o per il Consiglio Direttivo Nazionale, disponendone la pubblicazione da parte dell'ufficio di segreteria dell'Associazione Nazionale sul sito *web* www.udai.it e sulla bacheca ufficiale della sede associativa nazionale, al 6° piano del Tribunale Civile di Bari alla Piazza E. de Nicola.


Art. 6 - Norme generali.

La regolarità delle operazioni di voto verrà garantita da un seggio elettorale composto dai membri della Commissione Elettorale di cui all'art. 4, che si insedierà nell'aula adibita alle votazioni, all'ora e nel luogo che verrà indicato nella convocazione medesima.

Le operazioni di voto si svolgeranno immediatamente dopo l'insediamento del seggio elettorale e avranno durata di tre ore decorrenti dal momento dell'apertura del voto proclamata dal Presidente del Seggio elettorale.

La votazione e l'elezione avverranno con le seguenti modalità:

Ad ogni votante verranno consegnate due schede, preventivamente timbrate e vistate dal Presidente e dal Segretario del seggio:



- una per l'elezione del Presidente, ove sarà possibile esprimere una sola preferenza, attingendo dai nominativi del relativo elenco dei candidati pubblicato;

- l'altra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, recante dieci righe in bianco, ove sarà possibile esprimere fino a 10 (dieci) preferenze, attingendo dai nominativi del relativo elenco dei candidati pubblicato;

Il Presidente del seggio, prima di consegnare le schede all'elettore, ne rileverà la presenza mediante relativa sottoscrizione dello stesso su apposito elenco dei Presidenti votanti.

Il Segretario del seggio elettorale redige un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di voto. Questo sarà firmato dallo stesso Segretario, Presidente e dai tre scrutatori.

Sono eletti i candidati che hanno riportato la maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti viene eletto il più anziano anagraficamente.

Art. 7 - Modalità di voto.

Il voto è possibile che venga espresso anche per delega.

Non è ammessa più di una delega per ogni Presidente votante.

Ogni Presidente portatore di delega, il giorno dell'Assemblea elettiva dovrà comunicare ciò prima della propria votazione, al contempo depositando nelle mani del Presidente del seggio elettorale l'originale della delega ricevuta, per permettere ai componenti dello stesso seggio la verifica del diritto di voto dell'elettore delegante e relativo delegato.

La delega, in forma scritta, dovrà specificare nome e cognome e contenere la firma leggibile del Presidente delegante.

Art. 8 - Validità del voto.

Ogni preferenza deve essere espressa scrivendo per esteso nome e cognome della persona votata.

Sono considerati validi i voti contenenti qualunque errore purchè, a giudizio della maggioranza dei componenti il seggio elettorale, risulti inequivocabilmente chiara l'identità della persona indicata.

Art. 9 - Spoglio delle schede.

Lo scrutinio dei voti deve avvenire pubblicamente, in presenza di tutti i membri del seggio elettorale, all'interno della sede elettorale, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, fatta salva la possibilità per il Presidente del seggio, per ragioni di forza maggiore, di differire lo spoglio al giorno seguente e se questo è festivo, ancora al successivo, convocando tutti i componenti del seggio elettorale per la data e ora esatte ad indicarsi in cui si procederà allo spoglio delle schede.

Nel caso di differimento dello spoglio delle schede, il Presidente è tenuto a depositare l'urna contenente le schede dei votanti, chiudendola in un armadio chiuso a chiave, presso la sede dell'Associazione, previa apposizione di sigilli sull'urna o scatola chiusa, apponendovi il timbro dell'Associazione e con firma del Presidente, del Segretario e dei tre Scrutatori del seggio elettorale; il Segretario deve provvedere a riportare su di essa data e ora di chiusura nell'armadio della scatola stessa.



Al termine dello spoglio il Presidente del Seggio elettorale proclamerà l'elezione del nuovo Presidente Nazionale dell'Associazione e dei 10 (dieci) membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario del seggio elettorale redige un verbale con i risultati che, firmato da tutti i componenti del seggio elettorale, viene affisso nella bacheca ufficiale della sede associativa nazionale; copia dello stesso verrà inviata a tutti i Presidenti di Sezione tramite e-mail entro cinque giorni lavorativi dalla data di proclamazione dei risultati elettorali e verrà altresì pubblicata in un annuncio sul sito ufficiale dell'Associazione www.udai.it

Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle votazioni possono essere presentate al Presidente del seggio elettorale a mezzo p.e.c. (a: udai@pec.it), entro cinque giorni dall'affissione e dalla sua pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

Eventuali reclami avverso la decisione del Presidente dovranno essere impugnati dinanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà con lodo irrituale.

Art. 10- Deposito Regolamento Elettorale.

Il presente regolamento elettorale viene adottato all'esito della sua votazione da parte dell'Assemblea dei componenti il Consiglio Nazionale ed è depositato presso la Segreteria Nazionale UDAI e pubblicato sul sito ufficiale dell'U.D.A.I. www.udai.it

Il Presidente

Avv. Giancarlo Garofalo



Il Segretario

Avv. Vincenzo Carbonara

